



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Luigia Lambriola, nelle presenti controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie riunite sub R.G. nn. 634/2007; 635/2007; 636/2007; 675/2007

tra

**BASILE ANTONIO; MARITATO SALVATORE; LEONE SALVATORE; ORLANDO ANTONIO; MIRACCA ANTONIO** (dapprima difesi dall'avv. Giuseppina Bellino e successivamente dall'avv. Maria Rita Pistocchio);

e

**I.N.P.S.** (avv. Maria Cammaroto);

nonché

**I.N.A.I.L.** (avv. ti Ilario Antonio Sorace e Giovanni Arcidiacono);

e

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI** (avv. Paolo Lopez);

all'udienza del 14.06.2016, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza -ex art. 281 sexies c.p.c.-:

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le domande attoree - finalizzate ad ottenere la declaratoria del diritto al riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257/92, con ogni consequenziale determinazione in ordine alla rivalutazione e rideterminazione della posizione contributiva- sono infondate e devono essere rigettate, per le ragioni che di seguito si espongono.

In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sia dell'I.N.A.I.L. sia del datore di lavoro, essendo l'I.N.P.S. l'unico soggetto fornito della legittimazione a resistere nei giudizi aventi come *petitum* la richiesta di riconoscimento dei benefici economici previsti dalla legge, stante la natura pensionistica del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8° comma, della legge n. 257 del 1992, finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria; sicché, l'unico soggetto legittimato


N. 501/155.  
R.G. n. 634/2007 Com.  
N. 8183/15 Cronol.  
N. Repert.

a stare in giudizio è l'I.N.P.S., essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione (Cass., Sez. Lav., 25.2.02, n. 2677), mentre devono ritenersi carenti di qualsivoglia legittimazione passiva sia l'I.N.A.I.L. sia il datore di lavoro che, tra l'altro, nessun pregiudizio potranno subire da una sentenza che, avendo effettuato l'accertamento relativo alla presenza di amianto *incidenter tantum*, sarà priva di efficacia di giudicato nei loro confronti.

Nel merito, occorre sottolineare che il disposto dell'8° comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 deve essere interpretato nel senso che il beneficio di cui è causa va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277; il lavoratore, pertanto, ha l'onere di provare non soltanto la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni la lavorazione, ma anche che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel d. lgs. n. 277 del 1991 (così Cass., Sez. Lav., 15-05-2002, n. 7084).

D'altra parte, risponde a criteri di coerenza logica, da presumersi sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che la legge n. 257 del 1992 abbia tenuto presente il d. lgs. n. 277 del 1991 (che, difatti, ha essa stessa provveduto a modificare all'art. 3, 4° comma) il quale fissava, agli art. 24 e 31, i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, stabilendo anche, in caso di necessità di svolgimento dell'attività lavorativa e di impossibilità di rimuovere le cause di inquinamento con misure adeguate, «tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente» (cfr. 4° e 5° comma dell'art. 31) (così Cass., Sez. Lav., 28.6.01, n. 8859).

La successiva legge 24.11.03 n. 326 - di conversione del decreto legge n. 30.9.03 n. 269- ed il consequenziale D.M. del 27.10.04, hanno apportato significative innovazioni in materia, in quanto: a) hanno esteso l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina legislativa ai lavoratori privi di copertura I.N.A.I.L. (art. 1, comma 1, del D.M. 27.10.04) previa osservanza di un termine di decadenza (di 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 del d.l. n. 269/03) dal diritto ai benefici, ancorché la domanda amministrativa fosse stata già presentata anteriormente al 2.10.03; b) hanno introdotto l'indicato termine di decadenza anche per i lavoratori soggetti alla copertura I.N.A.I.L. ed assoggettati alla disciplina



previgente, ove gli stessi non avessero già presentato la relativa domanda amministrativa prima del 2.10.03.

Quindi, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avessero avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o avessero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data (Cass., Sent. n. 15679/06).

Infine - rispetto all'entità dell'esposizione alle fibre di amianto idonea a legittimare la fruizione dei benefici di cui è causa - l'art. 47, comma 3, della legge n. 326/03 concede i suddetti benefici esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, siano stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Passando all'esame della fattispecie concreta, il consulente tecnico d'ufficio - con una valutazione fondata sull'approfondito esame della documentazione prodotta dalle parti nonché all'esito dei sopralluoghi effettuati - ha escluso l'esposizione ultradecennale e qualificata all'amianto dei ricorrenti, in relazione alle mansioni dagli stessi espletate.

In particolare, il consulente ha evidenziato: "a) che il datore di lavoro impiegava i ricorrenti occasionalmente in lavorazioni comportanti la manipolazione diretta di materiali contenenti amianto; b) che nessuno degli strumenti utilizzati (roncole, vanghette, pale, cazzuole, mazzette) dai ricorrenti per l'espletamento delle mansioni prevedevano componenti o parti in amianto; c) che negli ambienti lavorativi ove le parti ricorrenti hanno prestato l'attività lavorativa, vi era presenza di amianto e che, tuttavia, solo i lavoratori che operavano a diretto contatto con le tubazioni in cemento-amianto potevano essere esposti all'inalazione di fibre di amianto; d) che, tuttavia, attraverso l'individuazione delle fonti di esposizione all'amianto e dei cantieri di lavoro è emerso che l'esposizione ambientale dei ricorrenti è da considerarsi trascurabile".

Il consulente ha concluso l'elaborato peritale affermando che: "le parti ricorrenti con elevato grado di probabilità non sono stati esposti al rischio amianto per la durata e nella misura previste dall'art. 13, comma 8, legge n. 257/92 e dall'art. 47 d.l. n. 269/2003".

Pertanto, per tutte le ragioni innanzi esposte, le domande attoree devono essere disattese nel complesso. Tenuto conto della natura della causa e della qualità delle parti si ritiene equo disporre la compensazione delle spese processuali tra le stesse in ragione di 1/2, condannando le parti ricorrenti alla rifusione delle spese residue - da ripartirsi in parti eguali in favore di ciascuna parte

convenuta e da liquidarsi come da infrascritto dispositivo-secondo soccombenza; pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti ricorrenti in solido tra loro (in mancanza dell'autodichiarazione reddituale, ex art. 152 disp. att. c.p.c.).

**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-rigetta le domande;

-compensa le spese processuali tra le parti in ragione di 1/2, condannando le parti ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese residue in favore delle parti convenute - che liquida in complessivi Euro 900,00 (da ripartirsi in parti eguali in favore di ciascuna parte convenuta), oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge;

-pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti ricorrenti in solido tra loro.

Castrovillari, 14.06.2016

Il Giudice del Lavoro  
(dott.ssa Luigia Lambriola)

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Castrovillari, 14/6/16

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
d.ssa Francesca CILLU